

Bologna, 19 dicembre 2002

Prot. ASS/SAS/02/49762

**CIRCOLARE n. 23**

- Ai Sindaci dei Comuni
- Ai Presidenti delle Province
- Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
  - Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL
- Al Corpo Forestale dello Stato della regione Emilia Romagna

e, p.c.

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria,  
Alimenti e Nutrizione

Loro Indirizzi

Oggetto: Circolare esplicativa della L.R. 1 agosto 2002, n. 20 "Norme contro la vivisezione".

Al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti in ordine all'applicazione della legge in oggetto, occorre innanzitutto sottolineare che tale legge da un lato costituisce esercizio delle competenze garantite alle Regioni dal nuovo titolo V della Costituzione – sub specie della competenza concorrente -, dall'altro essa si inserisce nel quadro normativo delineato dalla direttiva comunitaria 86/609/CEE e del D.Lgs 116/92 di recepimento, di cui sono rispettati principi, regole, definizioni, ivi comprese le facoltà in essi previste di adottare misure più rigorose per la protezione di animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso di animali in esperimenti.

Le precisazioni ed i chiarimenti operativi che seguono intendono rimarcare il rispetto sostanziale dei principi dettati in materia, in una logica di continuità con la precedente disciplina. Infatti:

- ◆ In ordine alla definizione di "animale", non altrimenti specificato, ai fini della legge in oggetto si intende "qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi ad esclusione di altre forme fetali o embrionali ( art. 2 D.Lgs 116/92);
- ◆ In ordine al divieto di utilizzazione di cani e gatti a fini di sperimentazione di cui all'art. 2, comma 1, tale divieto è sancito in via generale anche dal D.Lgs 116/92, il quale provvede poi a stabilire alcune ipotesi di deroga, previa autorizzazione del Ministro della Salute (artt.8 e 9). Non si ritiene necessaria, invece, l'autorizzazione (in tale senso la prassi ministeriale su parere dell'Istituto Superiore di Sanità) esclusivamente per le sperimentazioni di trattamenti su cani e gatti affetti da patologie specifiche in cui gli stessi siano beneficiari delle eventuali risultanze sperimentali. In tali casi le prove diagnostiche e medico veterinarie vanno comunicate all'azienda sanitaria secondo le modalità di cui all'art. 7. Si

deve ritenere che tale fattispecie, che è caratterizzata da un lato dal requisito richiesto del consenso informato del proprietario dell'animale e dall'altro dall'esclusiva finalizzazione della sperimentazione al beneficio dell'animale stesso, non rientri nell'ambito di applicazione della legge in oggetto.

- ◆ spettano alla Regione la vigilanza e il controllo sul rispetto del divieto sancito dall'art.2, comma 2, le cui modalità di esercizio saranno definite anche nell'ambito degli accordi previsti all'art.1, comma 2 in uno spirito di collaborazione e rispetto dell'autonomia universitaria.

Cordiali saluti,

Giovanni Bissoni